



COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Ordinanza n. 236 del 26-10-2021 per trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera per persona affetta da malattia mentale.

IL SINDACO

Vista la proposta del Dott. [redacted] in data [redacted] acquisita a questo protocollo generale n. 41318 in data 26-10-2021 di sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera il Sig. RA [redacted] nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] Via [redacted] n. [redacted] di nazionalità [redacted] professione [redacted] stato civile [redacted] perché trovato affetto da [redacted]

Visto che dalla stessa proposta risulta, come previsto nell'art. 33, comma 3° della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto che la proposta suddetta è stata convalidata, come previsto dall'art. 34, comma 4° della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 dal Dott. [redacted] medico dell'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento Settore Salute Mentale e T.D. Dipartimento salute mentale D.S.B. di Agrigento; il quale ha anche proposto, per il detto infermo il ricovero in degenza ospedaliera.

Accertata l'esistenza delle motivazioni e delle condizioni previste dalla legge per disporre il richiesto trattamento sanitario obbligatorio:

Ritenuta pertanto sufficientemente documentata la proposta e di dover disporre l'immediato ricovero ospedaliero dell'infermo;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il Decreto Assessoriale degli BE.LL. del 4 settembre 1993, art. 13, punto 12;

Nella sua qualità di autorità sanitaria locale,

ORDINA

il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera nei confronti della persona suddetta, affetta da malattia mentale, ed il suo immediato ricovero presso l'Ospedale di AGRIGENTO - Servizio di Psichiatria.

Il trattamento sanitario suddetto dev'essere effettuato nel pieno rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, la persona obbligata ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Che la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 35, comma 1° della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, corredata dalla proposta medica convalidata e richiamata in premessa venga notificata, entro 48 ore dal ricovero al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Agrigento.

Contro il presente provvedimento, convalidato dal Giudice Tutelare, la persona obbligata e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso al Tribunale civile territorialmente competente.

Che il presente provvedimento venga comunicato all'Azienda U.S.L. n. 1 - Settore Salute Mentale e T.D. Dipartimento salute mentale D.S.B. di Agrigento, affinché vi dia esecuzione con il proprio personale e con i propri mezzi e con gli atti tecnici ritenuti più opportuni.

Qualora persista una situazione di rifiuto e di opposizione o ancor più specifici rischi di pericolosità per se e per gli altri, gli operatori sanitari hanno l'obbligo di segnalare l'inesigibilità di eseguire il provvedimento al Sindaco non competendo ad essi l'adozione di mezzi coercitivi.

In tal caso l'esecuzione del provvedimento può essere effettuata solo attraverso l'intervento della forza pubblica, istituzionalmente preposta a far rispettare le norme e le disposizioni che da essa derivano, e comunque la sola ad essere legittimata all'uso della forza.

Dopo che l'ammalato verrà assicurato al personale sanitario per le prime cure del caso, il personale della P.M. scorterà con i propri mezzi i veicoli di soccorso o di trasporto degli ammalati di mente fino al presidio sanitario.

Mentre il personale sanitario, lungi dall'essere irresponsabilizzato dalla presenza della forza pubblica, continua ad essere titolare di un ruolo tecnico-sanitario mirato alla tutela della salute del paziente, al rispetto ed alla cura della sua persona, nonché al recupero di un suo consenso.

Favara, 26-10-2021



IL SINDACO

021-10281127-17

Comune di Favara - Agrigento REGIONE SICILIANA